

XVI legislatura

A.S. 3570

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, recante
disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2012

n. 143



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I REGIONI	1
<i>Articolo 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)</i>	1
<i>Articolo 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)</i>	6
<i>Articolo 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni)</i>	7
TITOLO II PROVINCE E COMUNI	8
<i>Articolo 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)</i>	8
Comma 1, lettera e) (Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti in materia di enti locali)	10
Comma 1, lettera r) (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e relativo Fondo di rotazione).....	11
<i>Articolo 3-bis (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)</i>	13
<i>Articolo 4 (Fondo di rotazione)</i>	13
<i>Articolo 5 (Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)</i>	15
<i>Articolo 6 (Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)</i>	16
<i>Articolo 8 (Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)</i>	17
<i>Articolo 9 (Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)</i>	20
<i>Articolo 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)</i>	23
TITOLO III SISMA DEL MAGGIO 2012	26
<i>Articolo 11 (Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)</i>	26
Commi da 1 a 6-bis (Disposizioni in favore dei territori delle zone terremotate nonché proroga di termini fiscali e contributivi)	26
Commi 7-13 (Finanziamenti agevolati imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna)	34
Comma 13-bis (Autorizzazione al subappalto nelle zone terremotate)....	43
Comma 13-ter (Corretta applicazione agevolazioni articolo 16-bis, comma 1 del TUIR).....	43
<i>Articolo 11-bis (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)</i>	45
Riquadro 1: Il decreto-legge n. 194 del 2012 (A.S. 3575)	40

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base del materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I REGIONI

Articolo 1

(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo, sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

Il comma 2 prevede che ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Il comma 3 prevede le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

Il comma 4 afferma che, ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il comma 5 prevede che il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

Il comma 6 stabilisce che il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.

Il comma 7 prevede che nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Il comma 8 stabilisce che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

La RT al ddl iniziale si limita a riferire che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a rafforzare la partecipazione della Corte dei conti - che svolgerà i predetti compiti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente - al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il comma 14 dell'articolo reca una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni in esame in tema di rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulle regioni e gli enti del SSN, occorre non di meno soffermarsi sulle implicazioni procedurali, e sui conseguenti riflessi organizzativi, in termini di risorse umane e strumentali, che deriveranno dalle norme ivi contemplate.

Ciò vale sia per le amministrazioni che di volta in volta saranno chiamate all'espletamento degli adempimenti ivi previsti (per l'articolo in esame, le regioni e gli enti del S.S.N.), ma anche, se non principalmente, sulla stessa amministrazione della Corte dei Conti: la quale sarà, d'ora innanzi, chiamata all'espletamento di specifiche e nuove attività di controllo e verifica (in via di esame preventivo e consuntivo dei documenti di bilancio degli enti) - peraltro, con una cadenza periodica e pronunciandosi entro precisi termini di tempo - su cui occorrerebbe sin d'ora far luce.

L'intervento legislativo intende colmare una asimmetria ordinamentale, che allo stato della l.v. lascia priva di controllo l'area dei principali atti di programmazione delle spese delle Regioni, così come invece è previsto per gli atti dello Stato (art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994).

In tal senso, va letta la disposizione che estende anche alle Regioni il giudizio di parifica sul rendiconto generale (comma 3), che, sotto questo profilo, viene ad integrare e rafforzare quanto già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 in tema di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, colmando una asimmetria ordinamentale con quanto invece previsto per l'amministrazione statale.

Per i profili di interesse, va anzitutto sottolineato che il modello adottato per il rafforzamento del controllo della Corte dei Conti dal dispositivo in esame - a titolo esemplificativo, per il "piano" di riequilibrio delle regioni, indicato al comma 7, oppure in relazione al referto sulla "copertura finanziaria" delle leggi regionali di cui al comma 2 - imporrà, d'ora innanzi, alle Sezioni regionali e di esprimersi, rispettivamente, entro un termine massimo che la norma indica in trenta giorni (per il comma 7) ed in ogni sei mesi (per il comma 2).

La indicazione di precisi termini in relazione a nuove procedure di controllo, prefigura l'esigenza di valutare attentamente l'effettiva

sostenibilità dei conseguenti nuovi carichi di lavoro¹ che si produrranno presso ciascuna delle sezioni regionali della Corte dei Conti, in considerazione della complessità degli atti e delle istruttorie che formeranno oggetto di approfondimento. Il tutto, considerando anche i possibili effetti che deriveranno dalle riduzioni degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale amministrativo in servizio - prevista anche per le amministrazioni statali dotate di "autonomia" - in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 95/2012.

Si rammenta nel metodo anche ciò che lo stesso articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, impone allorché si sia in presenza di clausole di invarianza - ossia che le stesse debbano sempre associarsi alla presentazione di una RT che ne illustri, dettagliatamente, i dati e gli elementi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità (come peraltro sottolineato di recente anche dalla stessa Corte dei Conti²).

Inoltre, sempre per i profili di copertura, in riferimento anche alle amministrazioni che saranno interessate dalle nuove attività di controllo della magistratura contabile, andrebbero acquisite rassicurazioni circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi adempimenti che fanno posto a loro carico, a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente. Ciò, in considerazione del fatto che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede che, ogni qualvolta nuove norme prevedono il sostenimento di nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico (come nel caso in esame) le medesime debbano

¹ Si rammenta che l'articolo 6, comma 1, del T.U.I.P. prevede espressamente che l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche delle PA, debbano essere determinate "previa verifica degli effettivi fabbisogni". La norma, si raccorda a ben vedere con quanto già previsto all'articolo 39 comma 2, della legge n. 449/1997 (legge finanziaria 1998), laddove si stabiliva che il numero dei dipendenti in servizio delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, dovesse essere sempre valutato su "basi statistiche omogenee" Si veda anche il D.P.C.M. 4 marzo 1998.

² Sul punto, la Corte ha di recente rilevato che le norme che prevedono nuovi compiti che, considerati singolarmente, è anche plausibile che vengano svolti dalle amministrazioni competenti senza aggravio di oneri", allorché siano però "considerati nel loro complesso e soprattutto "calati" in un contesto in cui è ormai da qualche anno che si assiste ad una progressiva decurtazione delle risorse a disposizione dell'operatore pubblico nelle sue varie articolazioni" rischiano di rimanere non assolti. Poi, prosegue affermando perciò che si finisce con l'aver come conseguenza probabile il fatto di dar luogo ad una legislazione che è destinata in parte a rimanere inattuata, a meno che non vi si provveda a detrimento di altre prestazioni, ovvero, con pratiche gestionali destinate a pesare sugli obiettivi futuri della finanza pubblica. I non rari casi di assenza o palese insufficienza di tale dimostrazione, rilevati dalla Corte anche in sede di relazioni quadrimestrali del 2011, pongono in luce la "persistente difficoltà di dare concreto contenuto a un passaggio cruciale della riforma di cui alla legge n. 196 del 2009". Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR., *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2012*, pagina 6 e seguenti.

prevedere anche le risorse attraverso cui i medesimi enti potranno farvi fronte.

A latere, in merito poi al comma 3, posto che il vincolo d'indebitamento ivi richiamato, come stabilito dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione, come recentemente integrato dall'articolo 4, lettera b), della legge costituzionale n. 1/2012, è suscettibile di essere rivisto alla luce della legge di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 (nuovo articolo 81 della Costituzione), sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle ipotizzabili coordinate metodologiche relative all'attuazione di tale tipo di controllo nelle more dell'approvazione del citato provvedimento da parte del Parlamento.

Infine, per quanto riguarda - in particolare - il controllo sulle regioni, un supplemento di riflessione andrebbe richiesto in merito al grado di coerenza del modello di controllo adottato nell'articolo in esame, con i principi costituzionali che oggi regolano l'autonomia degli enti territoriali nell'ordinamento costituzionale (nuovo Titolo V), che peraltro sono espressamente richiamati dal comma 1 e 2.

Il comma 9 afferma che ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Il comma 10 prevede che il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e sul sito istituzionale della regione.

Il comma 11 stabilisce che qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente

del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

Il comma 12 prevede che la decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il comma 13 afferma che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 14 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT al ddl iniziale non si sofferma, nello specifico, sulle disposizioni in esame.

Al riguardo, pur considerando che dal rafforzamento dei controlli, chiaramente diretto a meglio garantire la legittimità e regolarità delle gestioni e il funzionamento del sistema dei controlli interni dei fondi che sono destinati al finanziamento dell'attività politica dei gruppi politici regionali, potrebbero derivare economie nella gestione degli enti, sembrerebbe comunque opportuna - anche per le norme in esame - una conferma circa la concreta possibilità che la Corte dei Conti sia nella effettiva capacità di far fronte ai nuovi incarichi assegnati, avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

La norma effettua alcune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2011 in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. In particolare:

- si specifica chi deve redigere la relazione di fine legislatura regionale, di fine mandato provinciale e comunale, il loro assoggettamento al controllo della Corte dei conti e le sanzioni in caso di mancato adempimento all'obbligo di predisposizione, di redazione e di pubblicazione delle citate relazioni;
- si introduce la relazione di inizio mandato provinciale e comunale finalizzata a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento degli enti. La relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco o presidente della provincia entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione il presidente della provincia o il sindaco può ricorrere, se ne sussistono i presupposti, alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti;

- si estende l'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Dipartimento della RGS anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, specificando che tra gli indicatori delle situazioni di squilibrio finanziario vi è anche quello di un aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali. In caso di accertamento di squilibri finanziari il Dipartimento della RGS ne dà comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che le funzioni attribuite dalla norma alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Dipartimento della RGS possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 2 *(Riduzione dei costi della politica nelle regioni)*

Il comma 1 condiziona, a decorrere dal 2013, l'erogazione dell'80% dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario, diversi da quelli destinati al SSN e al trasporto pubblico locale, all'adempimento, da parte delle regioni stesse, di un elenco di misure di contenimento dei "costi della politica". Tra l'altro vengono fissati i requisiti anagrafici minimi e la durata minima del periodo di copertura di cariche regionali al fine del beneficio di trattamenti pensionistici o vitalizi, fatti salvi quelli già in erogazione alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 2, fermo restando le riduzioni di cui al comma 1, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di contenimento di cui al comma 1, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2013 la riduzione dei trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

Il comma 3 prevede un obbligo di comunicazione degli enti interessati alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze circa il rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Tale obbligo si applica anche alle regioni in cui il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, qualora al momento dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, le regioni non abbiano provveduto alla riduzione dei consiglieri, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 138 del 2011.

Il comma 4 prevede che le regioni a statuto speciale adeguino i propri ordinamenti a quanto disposto dal comma 1, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Il comma 5, dispone che il mancato adeguamento da parte delle regioni a quanto previsto dalla norma costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, comma 1, della Costituzione.

Il comma 6, relativamente ai piani di rientro sanitario, esclude la possibilità che il presidente di regione dimissionario o impedito nello svolgimento delle sue funzioni possa continuare a ricoprire l'incarico di commissario *ad acta* per la

gestione del piano di rientro. In caso quindi di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta* fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

Il comma 7 interviene in materia di rimborsi per le spese sostenute dai partiti politici per le campagne elettorali, disponendo anche per le elezioni regionali l'interruzione dell'erogazione delle quote dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, analogamente con quanto previsto per le elezioni politiche.

La RT afferma che la norma, essendo volta a garantire una riduzione dei "costi della politica" nelle regioni, è suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto non quantificabili.

Al riguardo, pur condividendo l'affermazione della RT circa la possibilità di una riduzione dei "costi della politica" nelle regioni per effetto delle disposizioni in esame, occorre segnalare che tale riduzione di oneri potrebbe non comportare risparmi di spesa, atteso che non vengono inasprite le regole del patto di stabilità interno, consentendo così agli enti di destinare i potenziali risparmi di spesa ad altre finalità nell'ambito del rispetto delle regole del PSI.

TITOLO II PROVINCE E COMUNI

Articolo 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

L'articolo effettua una serie di modifiche al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). In particolare, si introduce:

- l'individuazione di obblighi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo negli enti locali con più di 15.000 abitanti e la previsione di sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
- la modifica e l'integrazione della disciplina del sistema dei controlli interni, nonché, secondo principi di revisione aziendale, del controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo;
- per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi;
- per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il controllo sulle società partecipate non quotate;

- il controllo sugli equilibri finanziari nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
 - il controllo esterno della Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni e del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, in presenza di determinate situazione di squilibrio;
 - la previsione che la metà della quota minima del Fondo di riserva degli enti locali per esigenze straordinarie venga destinata alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi all'amministrazione. Si prevede, altresì, un aumento della suddetta quota minima dallo 0,30 allo 0,45 per cento, nel caso in cui l'ente si trovi a non aver rimborsato eventuali anticipazioni di tesoreria o a non aver ricostituito la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti;
 - il riconoscimento della legittimità, quale debito fuori bilancio, dei lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio non siano sufficienti;
 - l'ampliamento, del limite al ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli enti locali in dissesto economico-finanziario e che si trovino in determinate situazioni;
 - l'affidamento della revisione economico-finanziaria nelle unioni di comuni ad un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione;
 - un ampliamento dei pareri che deve rilasciare l'organo di revisione;
 - i requisiti affinché un ente locale sia considerato strutturalmente deficitario;
- Si prevede l'obbligo per i comuni di definire e rendere operativi i controlli (regolarità amministrativa e contabile, strategica, sulle società partecipate non quotate, sugli equilibri finanziari), prevedendo in caso di inadempimento l'attivazione, previa diffida da parte del prefetto, della procedura di scioglimento del Consiglio.

I commi da *5-bis* a *5-quater* prevedono la richiesta, da parte degli enti in dissesto finanziario alla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dell'interno, di anticipazioni di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza di competenza dell'esercizio 2012. L'assegnazione dell'anticipazione nella misura massima di 40 mln di euro è restituita nei tre esercizi successivi e in caso di mancata restituzione si procede al recupero all'atto del pagamento dell'IMU. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni in esame si provvede a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.

La RT afferma che le disposizioni sono prive di effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare le modifiche ordinamentali apportate al TUEL sono finalizzate, da un lato, a rendere più efficiente ed efficace la gestione amministrativa e contabile degli enti locali, dall'altro a potenziare l'attività di controllo della Corte dei conti, diretta alla verifica della legittimità e regolarità delle gestioni.

Al riguardo, le note di risposta del Governo presentate alla Camera dei Deputati hanno confermato che le nuove funzioni attribuite agli enti interessati e alla Corte dei conti dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'insieme delle misure previste sono state introdotte al precipuo scopo di assicurare una gestione degli enti locali ispirata ai principi di correttezza, efficacia ed economicità. Pertanto, i singoli ulteriori adempimenti previsti dalla nuova disciplina vanno ricondotti nell'ambito della loro finalizzazione ad una generale contrazione dei costi di funzionamento degli enti.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, non vi sono osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Sull'utilizzo del fondo di rotazione si rinvia a quanto osservato ai successivi articolo 4 e 5.

Comma 1, lettera e)
(Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti in materia di enti locali)

La lettera e), laddove sono contenute le modifiche al testo dell'articolo 148 del T.U.E.L di cui al d.lgs. n. 267/2000, è stato riformulato nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, anche l'inserimento dell'articolo 148-*bis* – (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).

Ivi, in particolare, il nuovo testo prevede:

- al comma 1, che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
- al comma 2, che ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente;
- al comma 3, che nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

- al comma 4, è abrogato il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, laddove è oggi previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base di apposite relazioni, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, adottino specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

L'integrazione in questione, intervenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati rispetto al testo del ddl iniziale é, al momento, sprovvista di **RT**.

Al riguardo, premesso che il dispositivo riproduce quanto già previsto in merito al rafforzamento dei controlli per le regioni, di cui all'articolo 1, commi 1-7 - estendendone, similmente, l'ambito applicativo anche agli atti generali e di programmazione adottati dagli enti locali di cui al d.lgs n. 267 del 2000 - andrebbe richiesti elementi idonei a chiarire se gli enti locali interessati (comuni, province, comunità montane), nonché la stessa Corte dei conti, possano svolgere effettivamente i nuovi adempimenti e le nuove funzioni di gestione amministrativa/contabile oltre che di controllo, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

In tal senso, andrebbe ad ogni modo valutata l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di invarianza, la cui effettiva sostenibilità andrebbe peraltro debitamente dimostrata alla prova di dati ed elementi idonei a certificarne la concreta sostenibilità.

Comma 1, lettera r)
(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e relativo Fondo di rotazione)

La norma introduce alcune disposizioni nel TUEL finalizzate a disciplinare una nuova procedura per il risanamento degli enti nei quali sussistano squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocare il dissesto finanziario. In particolare, vengono introdotti i seguenti articoli:

- l'articolo 243-*bis* (Procedure di riequilibrio finanziario pluriennale) prevede la possibilità, per i comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e

per le province con squilibri strutturali di bilancio, per i quali non sia già stato attivato l'obbligo di adozione delle misure correttive previste dall'art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005, di attivare una procedura che prevede l'adozione di un piano quinquennale di riequilibrio finanziario, soggetto ad approvazione da parte della Corte dei conti, previa apposita istruttoria elaborata dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del TUEL. L'ente durante la vigenza del piano deve adottare una serie di misure tese ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario;

- l'articolo 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali) prevede la possibilità, per gli enti che accedono alla procedura di cui all'articolo 243-bis, di ottenere anticipazioni a valere su un apposito Fondo, istituito ai sensi del successivo articolo 4. La restituzione dell'anticipazione non può essere protratta oltre dieci anni e il suo importo massimo non può superare 200 euro per abitante, nei limiti della disponibilità del Fondo. Possono accedere al Fondo i soli enti che abbiano dato corso ad alcune misure di riequilibrio della spesa di parte corrente (riduzione delle spese per personale, delle spese per prestazioni di servizi, delle spese per trasferimenti) e dell'entrata (aumento delle aliquote e tariffe nella misura massima e alienazione dei beni patrimoniali disponibili);
- l'articolo 243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) disciplina la composizione e il funzionamento degli appositi organismi chiamati a valutare l'ammissibilità del piano di riequilibrio e a monitorarne l'attuazione. In particolare viene specificato che la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del TUEL si avvalga di 5 segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di 5 unità di personale esperto, in posizione di comando o distacco, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La mancata presentazione del piano, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comporta l'attivazione della procedura per la deliberazione del dissesto.

La RT si limita a descrivere la norma, sottolineando che il piano di riequilibrio finanziario punta primariamente su sforzi autonomi dell'ente, attraverso la razionalizzazione della spesa, l'incremento della pressione fiscale, la riduzione del personale e l'alienazione di immobili.

Al riguardo, le note di risposte del Governo presentate alla Camera dei Deputati, sottolineano che i segretari comunali utilizzati sono in disponibilità e non in servizio effettivo presso un ente locale e le cinque unità di personale esperto, essendo in numero esiguo, scongiurano il rischio di carenze funzionali negli uffici di provenienza, anche sulla base delle considerazioni che l'utilizzo del predetto personale avviene previo accordo con l'Amministrazione cedente.

Sul punto non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al fondo di rotazione si rinvia a quanto osservato nei successivi articoli 4 e 5.

Articolo 3-bis
(Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

La norma dispone, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la destinazione delle somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali", accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e non utilizzate nei richiamati esercizi, all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le suddette somme non impegnate, entro il limite massimo di 30 mln di euro annui, sono versate al bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare la praticabilità della norma e gli eventuali riflessi finanziari, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei mancati utilizzi delle somme accantonate nei precedenti esercizi e le finalità cui le stesse sono state destinate.

Articolo 4
(Fondo di rotazione)

La norma istituisce un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

Il Fondo prevede una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il Fondo è, altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari. La copertura è rinvenuta a valere sui fondi speciali di conto capitale. Al finanziamento del Fondo si può provvedere altresì mediante stanziamenti nella Tabella E della legge di stabilità annuale (spese pluriennali in conto capitale).

Vengono, inoltre abrogati i commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, i quali istituivano un Fondo, con una dotazione di 60 milioni nell'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al citato Fondo di rotazione.

Si dispone infine che, per l'anno 2012, la dotazione del Fondo di rotazione sia incrementata della somma di 498 milioni di euro, destinata esclusivamente al pagamento di oneri di parte corrente relativi a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimenti di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Alla copertura del suddetto onere nonché degli oneri di cui al successivo articolo 11, comma 1-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 1 del 2012³, relativamente alle spese correnti.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, le note di risposte del Governo presentate alla Camera dei Deputati, confermano che gli stanziamenti dei fondi speciali di conto capitale sono scontati in via pluriennale per il loro intero importo e che nel disegno di legge di stabilità 2013 sono confermate le disponibilità dei suddetti stanziamenti. Si conferma, altresì, la disponibilità dei 60 mln di euro, iscritti nel conto residui del capitolo 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Relativamente all'incremento della dotazione del Fondo di rotazione di 498 mln di euro la nota segnala che il suo utilizzo non impatta sull'indebitamento in quanto riguarda solo alcune tipologie di spese, che peraltro sono state impegnate o in esercizi precedenti o nell'esercizio in corso, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Invece, con riferimento all'impatto sul fabbisogno degli enti territoriali derivante dall'utilizzo del Fondo, la nota evidenzia che le stime includono per intero i pagamenti relativi al personale nonché, per quanto riguarda gli acquisti di bene e forniture, il trend storico di smaltimento di impegni assunti anche in esercizi precedenti, per cui, considerato che il fondo mira sostanzialmente a fornire liquidità per effettuare i pagamenti già programmati, si ritiene che la norma abbia effetti neutrali sulle stime di cassa.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti relativamente all'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, specificando se le nuove finalizzazioni cui sono destinate tali risorse sono in linea con le precedenti finalizzazioni e non determinino una diversa rappresentazione sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, andrebbe confermato che la disponibilità delle suddette somme indicate dalla norma, dalla RT e dalla nota di risposta del Governo, in 60 mln di euro sia effettivamente libera da qualsiasi vincolo di spesa, trattandosi di

³ L'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 1 del 2012 ha integrato i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'*articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012. Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è stata assegnata agli enti locali.

somme impegnate e per le quali dovrebbe già essere sorta, quindi, una obbligazione giuridicamente perfezionata⁴.

Relativamente al pagamento degli oneri di parte corrente relativi a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, mediante un incremento di 498 mln di euro del Fondo di rotazione con il corrispondente utilizzo delle risorse del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, si segnala che l'impatto sul saldo del fabbisogno di cassa potrebbe essere neutrale solo nel caso in cui l'esborso sia limitato al solo esercizio finanziario del corrente anno, senza interessare gli esercizi successivi.

Inoltre, si segnala che il fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti viene utilizzato a seguito della riviviscenza delle procedure di finalizzazione della spesa o anche della sola attivazione del creditore per la liquidazione del suo credito. In tal caso l'amministrazione ricorre al citato fondo per la reiscrizione del relativo importo nella dotazione annuale del capitolo di spesa interessato. Sul punto andrebbe assicurato che l'utilizzo di cospicue risorse (500 mln di euro) da destinare al fondo di rotazione non comprometta le finalità che il fondo per la reiscrizione deve perseguire, determinando oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Infine, relativamente all'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale per finanziare il fondo di rotazione, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, andrebbe confermata la natura in conto capitale degli interventi che tali risorse sono destinate a finanziare.

Articolo 5

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)

La norma prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, possa essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui

⁴ Si rammenta che una obbligazione giuridicamente perfezionata sorge in virtù di un contratto, di una sentenza, o di un qualsiasi atto avente carattere normativo per l'amministrazione, la quale deve effettuare gli atti necessari alla finalizzazione della procedura finanziaria, che si conclude col pagamento del debito assunto verso il terzo.

all'articolo 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, trattandosi di una concessione, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, di un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, che dovrà, comunque, essere riassorbita in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

Al riguardo, la nota di risposta presentata dal Governo alla Camera dei Deputati conferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto sostanzialmente finalizzata a prevedere l'attribuzione di anticipazioni che dovranno comunque essere restituite nei medesimi tempi e con le medesime modalità del contributo ordinariamente previsto a sostegno della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Sul punto andrebbero fornite delucidazioni circa gli oneri eventualmente discendenti dall'attribuzione della suddetta anticipazione, in particolare, se sulle predette somme maturino interessi passivi per l'ente locale e il motivo della mancata rappresentazione sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 6

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

Il comma 1 prevede che, per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

Il comma 2 stabilisce che le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.

Il comma 3 prevede che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli

enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.

Il comma 4 afferma che in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

La RT al ddl iniziale afferma che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a sviluppare gli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali da parte dal Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, che svolgerà i predetti compiti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, tenuto conto della numerosità degli enti che saranno d'ora innanzi sottoposti al controllo anche del Commissario alla *spending review* (per il quale, a differenza di quanto disposto per l'attività dei Servizi ispettivi della RGS, non si prevede un accertamento a campione, ma sulla totalità degli atti), appare opportuna una conferma del Governo circa la concreta possibilità che il medesimo possa far fronte ai nuovi compiti sulla base delle sole risorse umane e strumentali che sono già disponibili a legislazione vigente.

In particolare, andrebbe assicurato che il ricorso da parte del Commissario alla spesa pubblica, relativamente agli organi ispettivi della R.G.S., potrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 8 ***(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)***

Il comma 1 specifica meglio il riferimento al conto consuntivo degli enti locali cui fare riferimento per determinare il tetto del taglio dei trasferimenti da

operare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2011.

Il comma 2, differisce i termini entro i quali devono essere definiti i criteri di riparto delle riduzioni dei trasferimenti previste per comuni e province, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto legge n. 95 del 2012.

Il comma 3, dispone che, per l'anno 2012, nei confronti dei comuni soggetti al patto di stabilità, la riduzione dei trasferimenti prevista per il 2012 non si applica e il corrispondente importo, risultante dai criteri di riparto, sia attribuito ai comuni stessi ai soli fini dell'estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Tale importo non è computabile ai fini del patto di stabilità interno. L'eventuale ammontare non utilizzato nel 2012 per i fini consentiti, sarà recuperato nel 2013, operando una corrispondente riduzione dei trasferimenti, aggiuntiva rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente. A fronte della predetta riduzione aggiuntiva dei trasferimenti nel 2013, di carattere eventuale, sarà comunque accordato un miglioramento corrispondente dell'obiettivo del patto di stabilità interno ai comuni interessati. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, nel limite massimo di 500 mln di euro per il 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

La RT afferma che il comma 1 non determina effetti finanziari, trattandosi di una norma interpretativa. Analogamente non determina effetti finanziari il comma 2 che prevede il differimento dei termini per l'adozione da parte del Ministero dell'interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge n. 95 del 2012.

Relativamente al comma 3, la RT oltre a descrive la norma si limita a ribadire che la disposizione determina un onere in termini di saldo netto da finanziare nel limite massimo di 500 mln di euro per l'anno 2012.

Al riguardo, la nota deposita dal Governo alla Camera dei Deputati rileva la correttezza della quantificazione operata con riguardo al saldo netto da finanziarie. Si sottolinea che l'anticipazione finanziaria si consolida a livello di totale pubblica amministrazione e l'impatto sul debito deve considerarsi nullo. Inoltre si rappresenta che il debito da estinguere anticipatamente è da intendersi solo debito di natura finanziaria. Pertanto la disposizione ha effetti neutrali sui saldi di finanza pubblica.

La nota con riferimento alla tipologia di copertura finanziaria adottata (contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio") afferma che la stessa non ha mai dato luogo a segnalazioni di criticità gestionali, né ad alcuna incidenza sulla programmazione degli utilizzi delle risorse per le finalità istituzionali che abbiano

comportato ritardi nella tempistica dei rimborsi e delle compensazioni ai contribuenti, oppure la necessità di allocare in bilancio risorse aggiuntive, per far fronte ad esigenze non soddisfatte. Si sottolinea che le risorse utilizzate a copertura non riguardano i rimborsi delle imposte, ma la quota di stanziamento del programma occorrente per la regolazione contabile in entrata derivante dalle compensazioni fiscali effettuate dai contribuenti che comportano minori versamenti in entrata del bilancio dello Stato, rispetto ai corrispondenti importi accertati. Le risorse utilizzate a copertura sono quelle eccedentarie rispetto al fabbisogno derivante dalle compensazioni effettivamente fruite, anche per l'efficacia delle recenti misure di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale ed all'effetto deterrente sull'uso indebito delle compensazioni, che ne hanno limitato il tiraggio. Le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale rispetto alle esigenze effettive sono state verificate sulla base delle informazioni fornite dalla competente Agenzia delle entrate. Secondo la nota è stata assicurata la neutralità sui saldi di competenza del bilancio statale, atteso che i livelli delle giacenze in tesoreria garantivano sufficienti margini disponibili in rapporto alle effettive esigenze di compensazioni di imposte.

Alla luce delle risposte fornite dal Governo e con riferimento alla possibilità offerta ai comuni dell'estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti, con le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti, al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero chiariti gli impatti che il pagamento degli eventuali indennizzi potrebbero determinare sui suddetti saldi, specificando la natura di tale onere.

Relativamente all'utilizzazione delle risorse presenti sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" si segnala che la predetta disponibilità non risulta discendere da una modifica della vigente legislazione in materia di rimborsi e compensazioni di crediti di imposta.

Occorre in proposito rilevare il frequente utilizzo delle risorse in esame in più provvedimenti legislativi (art. 33 della legge n. 183 del 2011, art. 10 del decreto legge n. 98 del 2011, art. 35 del decreto legge n. 1 del 2012) che pone un problema informativo, non solo sulla presunta disponibilità presente su tale contabilità e sulla futura sufficienza delle risorse in futuro, ma anche una riflessione sulla dotazione finanziaria di tale contabilità, che potrebbe risultare

sovrastimata rispetto alle esigenze proprie, atteso i ripetuti prelievi sopra richiamati.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che, per l'anno 2012, il termine per l'emanazione della deliberazione degli enti locali relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio sia fissata al 30 novembre in luogo del 30 settembre (data, quest'ultima, fissata in via generale dall'articolo 193, comma 2, del TUEL).

Il comma 2 interviene sulla disciplina che definisce la provincia alla quale spetta il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), stabilendo che esso sia di competenza della provincia nella quale risiede o ha sede legale il soggetto che richiede la formalità (e non di quella nella quale ha luogo l'esecuzione).

La lettera *a)* del comma 3, modificato dall'altro Ramo del Parlamento, posticipa al 31 ottobre 2012 il termine entro il quale i comuni possono deliberare modifiche all'aliquota e alla misura della detrazione IMU; la successiva lettera *b)* individua, come termine per la presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili in relazione ai quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, quello di novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e delle relative istruzioni.

Il comma 4, come modificato, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine entro il quale la società Equitalia (e le sue partecipate) e la società Riscossione Sicilia Spa cessano le attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Il comma 5 prevede la stipula di apposite convenzioni gratuite tra il Ministero del lavoro e l'Agenzia delle entrate finalizzate alla gestione dell'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'Irpef, prevedendo altresì che detta gratuità si estenda alle convenzioni già in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le medesime attività svolte in riferimento agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.

Il comma 6 concerne il pagamento dell'IMU da parte di enti non commerciali; in particolare, modifica il comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 27 del 2012, attribuendo al regolamento del MEF da emanare sulla materia la definizione di una serie di elementi rilevanti per individuare le attività svolte con modalità non commerciali⁵.

Il comma 6-*bis*, inserito dalla Camera, prevede che, a seguito della verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

⁵ Il testo del comma, che era stato modificato in sede referente, è stato successivamente ripristinato nella formulazione originaria in seguito al rinvio del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite.

La RT riferita al testo iniziale afferma che le disposizioni non comportano variazioni di gettito, avendo carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rappresenta che il comma 2, come si legge nella relazione illustrativa, è volto ad evitare che, sfruttando la possibilità permessa dalla legislazione previgente, molte società di leasing e di noleggio immatricolassero i propri autoveicoli presso i PRA di Trento e di Bolzano per godere di tariffe più convenienti (in misura fissa e non proporzionale), dando così luogo ad uno spostamento di gettito verso le Autonomie speciali; il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera⁶ ha inoltre specificato che, nei casi in cui il versamento sia effettuato nei territori di Trento e Bolzano da un soggetto ivi non residente, la tariffa da applicare è quella della provincia nella quale ha sede legale la società che effettua l'operazione.

Rispetto al comma 4, si rileva la possibilità di coesistenza di situazioni diversificate in relazione ai diversi Comuni, in quanto le modifiche apportate al testo in sede di esame in Commissione presso la Camera ha eliminato il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate all'interno del limite temporale fissato al 30 giugno 2013.

In relazione al comma 5, si osserva che la documentazione depositata dal Governo nel corso della trattazione presso l'altro Ramo del Parlamento⁷ asserisce la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di svolgere le funzioni attribuite dalla disposizione a valere sulle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Tuttavia, poiché la norma prevede che la gratuità delle convenzioni finalizzate alla gestione dell'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'Irpef riguardi anche quelle già in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche in riferimento agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, appare utile una specifica rassicurazione in merito a tale specifico aspetto.

Con riferimento al comma 6, si osserva che esso ridefinisce l'ambito oggettivo dell'emanando regolamento (da parte del MEF) che sarà chiamato non solo ad individuare, per gli immobili non frazionabili ad utilizzazione mista, gli elementi rilevanti ai fini del

⁶ Cfr. MEF, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Prot. 22804 del 18 ottobre 2012.

⁷ Cfr. MEF, Dipartimento RGS, Prot. 0091167 del 30 ottobre 2012.

riconoscimento del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali, in relazione alla corretta applicazione dell'IMU (così nel testo previgente), ma anche i requisiti che consentono di individuare se l'attività viene svolta con modalità non commerciali, permettendo quindi di determinare l'ambito dell'esenzione dall'IMU. Tale intervento appare finalizzato anche a superare i rilievi del Consiglio di Stato⁸, il quale, chiamato ad esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze predisposto sulla base del testo di legge previgente⁹, ha affermato che lo schema di regolamento stesso presentava un contenuto che esulava dal potere regolamentare attribuito dalla legge: in particolare, stabiliva definizioni di requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali, operando scelte in assenza di criteri o altre indicazioni atte a specificare la natura non commerciale di una attività, che non era presente nella legge. La *ratio* della norma in esame sembrerebbe dunque quella di meglio delineare l'oggetto dell'emanando regolamento al fine di superare i rilievi del Consiglio.

Il Consiglio di Stato ha successivamente espresso un parere favorevole con osservazioni¹⁰ su un nuovo schema di regolamento trasmesso dal MEF, regolamento predisposto sulla base della disposizione in commento. I rilievi della Corte riguardano nella fattispecie la necessità del rispetto dei principi comunitari sulla materia ed evidenziano che, per il diritto dell'Unione europea, un'attività è qualificabile come non commerciale se ha carattere non economico (mentre non è altrettanto rilevante l'assenza dello scopo di lucro).

In ogni caso, la disposizione in esame appare suscettibile di comportare variazioni di gettito in relazione alla definizione, più o meno stringente, dei requisiti per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali, stante la genericità della potestà regolamentare attribuita. A tal fine sembra opportuno che lo schema di decreto ministeriale sia corredato di RT e sottoposto alla

⁸ Consiglio di Stato, Parere n. 04180/2012 del 04/10/2012.

⁹ Regolamento avente per oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

¹⁰ Consiglio di Stato, Parere n. 04802/2012 del 13/11/2012.

valutazione delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione di pareri in ordine alla verifica degli effetti finanziari.

Per quanto concerne il comma 6-*bis*, si rileva che sarebbe opportuno disporre di chiarimenti in merito al tema della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni, che la norma prevede venga effettuata in base alle verifiche del gettito IMU per l'anno 2012, previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)

Il comma 1 prevede che la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", é soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.

Il comma 3 afferma che i predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Il comma 4 stabilisce che per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.

Il comma 5 prevede che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

Il comma 6 afferma che al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-*ter* e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, é istituita

una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.

Il comma 7 stabilisce l'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali: a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione; c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali; d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 8 afferma che per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

Il comma 9 prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT al ddl iniziale afferma che la disposizione è volta a:

- differire il termine per la riduzione dei contributi dovuti dagli Enti locali per la copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (AGES);
- sopprimere la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL);
- istituire presso il ministero dell'interno il consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

La norma è corredata al comma 9 da apposita clausola di invarianza finanziaria.

A tal fine, per quanto attiene alla SSPAL, il comma 2 stabilisce la successione, a titolo universale, del Ministero dell'interno e trasferisce ad esso le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, assicurando la non onerosità della soppressione della Scuola

medesima (tenuto anche conto della destinazione al Ministero dei contributi ordinari a carico degli EELL per la copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Scuola).

Anche le modalità di riorganizzazione del Ministero dell'interno di cui al comma 6 sono in linea con il vigente quadro normativo e tali da escludere conseguenze onerose.

Infine, per quanto riguarda l'istituzione del Consiglio direttivo, la norma (comma 8) espressamente prevede che, per la partecipazione alle relative sedute, non sia attribuito alcun tipo di compenso o di rimborso spese.

Al riguardo, va premesso che in relazione alla cessazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, prevista dall'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dalla conseguente revisione del sistema di finanziamento delle spese inerenti i segretari comunali, sono associati a l.v. risparmi relativi alle spese di funzionamento per i relativi organi che sono verificabili solo a consuntivo.

In proposito, la R.G.S., - con nota del 30 ottobre scorso¹¹ - in riscontro ad osservazioni sul punto formulate dal relatore nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, in merito ai rischi di alterazione di risparmi - i quali, benché non quantificati, sarebbero comunque da considerare a l.v. - ha confermato la neutralità della destinazione al Ministero dell'interno della contribuzione oggi prevista a carico degli enti locali, e già finalizzata al finanziamento della ex Agenzia per gestione dei segretari comunali e provinciali¹².

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite sui commi 1-2 dalla R.G.S., e dal Ministero dell'interno¹³, nulla da osservare.

¹¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., i.g.e.p.a., Nota del 30 ottobre 2012, pagina 3

¹² In effetti, ha sottolineato la nota, detta contribuzione è comunque finalizzata al funzionamento della attività di gestione dell'albo che, per effetto del dispositivo in esame, vengono trasferite al Ministero dell'interno. In altre parole, la soppressione, che comunque sarebbe compensata da una pari riduzione dei trasferimenti agli enti locali, non dovrebbe incidere sulla destinazione delle risorse di cui trattasi.

¹³ Il Dicastero ha osservato che risparmi di spesa sono derivati dalla intervenuta soppressione degli organi dell'Agenzia, per effetto del decreto legge n. 78/2010, mentre il differimento dei termini previsto dalla nuova disciplina, è da porre in relazione alla necessità di definire gli adempimenti burocratici legati al concreto passaggio delle mozioni al Ministero dell'interno. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari legislativi, Nota del 27 ottobre 2012.

In merito poi alla questione di cui al comma 3, del passaggio del personale della Scuola ai ruoli del Ministero dell'interno, da iscrivere in apposita sezione dell'organico dell'amministrazione civile, pur considerando che la citata nota conferma che, al fine di evitare effetti onerosi, i dipendenti dovranno mantenere il trattamento economico fondamentale ed accessorio, per le voci fisse e continuative, in godimento al momento dell'inquadramento - e che non vi saranno effetti emulativi di sorta - andrebbe comunque fornito un prospetto di sintesi delle unità interessate dal transito, e del relativo profilo di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'interno, nonché del trattamento economico annuo, per componenti fisse ed accessorie, che sarà loro spettante.

Ne complesso, si ribadisce poi che ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, in presenza di clausola di invarianza finanziaria, andrebbero forniti elementi e dati di quantificazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte ai previsti adempimenti con le sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

TITOLO III SISMA DEL MAGGIO 2012

Articolo 11

(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

Commi da 1 a 6-*bis*

(Disposizioni in favore dei territori delle zone terremotate nonché proroga di termini fiscali e contributivi)

Il comma 1 introduce una serie di modifiche e integrazioni al decreto legge n. 74 del 2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012).

In particolare:

- si introduce il comma 5-*bis* all'articolo 1, prevedendo che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possano delegare le funzioni loro attribuite dal medesimo decreto ai sindaci e ai presidenti di provincia dei territori interessati dagli interventi;
- si introduce il comma 1-*bis* all'articolo 3, escludendo i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Tali norme prevedono l'applicazione della disciplina del Codice dei contratti ai

lavori per i quali sia previsto un contributo pubblico superiore al 50% dell'importo complessivo e degli appalti di servizi (di importo superiore a 211.000 euro) connessi ai predetti lavori. Restano salvi i criteri di economicità e trasparenza, nonché l'effettuazione dei controlli antimafia;

- si integra l'articolo 4, comma 1, lettera a), specificando che le risorse destinate al ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono prioritariamente assegnate alla costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, qualora sia prevista in sede di programmazione della rete scolastica;
- si modifica l'articolo 5-*bis*, prevedendo l'istituzione presso le prefetture di elenchi contenenti fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Vengono altresì individuate le modalità per definire ulteriori settori da inserire tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa;
- si dispone che ai comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 non si applichino le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2011;
- si modifica il comma 7, dell'articolo 8 stabilendo che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- si prevede che le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, di cui all'articolo 3-*bis*, comma 5, del decreto legge n. 95 del 2012, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano, in sede di attuazione del Protocollo, il rispetto del limite di spesa allo scopo autorizzato a legislazione vigente.

La RT, oltre a sintetizzare le norme, afferma che:

- la delega delle funzioni ai sindaci e ai presidenti di provincia non comporta oneri;
- la prioritaria destinazione dei fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati alla costruzione di edifici in altre sedi, non comporta effetti finanziari trattandosi di prioritario utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, nell'ambito di una programmazione;
- il rafforzamento dei controlli antimafia sono svolti dal Ministero dell'interno con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
- la disapplicazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno non determina effetti finanziari negativi, dal momento che gli effetti connessi alle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo depositata alla Camera dei Deputati, relativamente alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni di deroga al codice dei contratti pubblici, evidenzia che la disposizione fa salvi i criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Con riferimento all'istituzione degli elenchi finalizzati a rafforzare la sicurezza dei controlli antimafia, la nota rappresenta che le modifiche apportate riguardano ulteriori adempimenti a carico dei soggetti iscritti negli elenchi, pertanto, il Ministero dell'interno potrà far fronte alle attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Infine con riferimento al rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012, la nota segnala che lo stesso sarà garantito dalla procedura disciplinata dal Protocollo d'intesa e dai Presidenti delle regioni.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 1-*bis*, aggiunto in sede di esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 maggio 2013, per i soli fabbricati rurali situati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine previsto dal vigente articolo 13 comma 14-*ter* del decreto-legge n. 201/2011¹⁴ in materia di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni.

Quantifica inoltre il maggior onere derivante da detta disposizione in 2mln di euro per l'anno 2012 alla cui compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008¹⁵.

Non è stata presentata RT aggiuntiva, tuttavia nell'articolato il maggior onere viene quantificato nei citati 2 mln di euro per l'anno 2012.

¹⁴ Indicato nel 30 novembre 2012.

¹⁵ Esso così recita: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del *comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, introdotto dall'*articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'*articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*.

Al riguardo non essendo indicato alcun riferimento quantitativo che consenta di verificare la congruità degli effetti finanziari, fatti pari ai citati 2 mln di euro per l'anno 2012 e dovuti allo slittamento del termine in questione, si chiedono chiarimenti in merito; in particolare ci si domanda se si è tenuto conto nella stima, dell'estensione delle disposizioni all'esame, anche ai comuni di Ferrara e Mantova, operata dal successivo comma 6-*bis* del presente provvedimento, ed al comune di Motteggiana, operata dal comma 4-*quater*.

Il comma 1-*ter*, introdotto durante l'esame parlamentare, proroga di sei mesi (dall'8 dicembre 2012 all'8 giugno 2013), per i territori colpiti dal sisma del maggio 2012, il termine per effettuare la verifica di sicurezza, mediante acquisizione da parte dei titolari di attività produttive della certificazione di agibilità sismica, ai sensi del vigente articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 74/2012¹⁶.

Non è stata presentata **RT** in merito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma appare di natura meramente procedimentale.

Il comma 1-*quater*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 74/2012, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, al Comune di Motteggiana.

Conseguentemente detto comune è inserito nell'elenco dei comuni colpiti da sisma appartenenti alla provincia di Mantova.

Per la citata disposizione non è stata presentata **RT**.

Al riguardo, anche in considerazione della estensione operata dal comma 6-*bis* dell'articolo in esame ai comuni di Ferrara e Mantova, si sottolinea che sarebbe opportuno acquisire dal Governo una stima del minor gettito derivante dall'inclusione del comune di Motteggiana nella lista di quelli riconosciuti colpiti dal sisma del maggio 2012, in quanto potrà usufruire delle proroghe e delle sospensioni dei termini di scadenza, adempimento e versamento di tributi e contributi nonché delle misure per il sostegno delle imprese

¹⁶ Il comma indicato prevede che la verifica di sicurezza deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 74/2012, che è avvenuta il 7 giugno 2012.

danneggiate e del reddito dei lavoratori, anche se è verosimile ipotizzarne l'esiguità dell'importo.

Il comma 2 integra l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012, disponendo che ai comuni dei territori interessati dal sisma del maggio 2012 non si applica per gli anni 2012 e 2013 la riduzione dei trasferimenti, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2013.

La RT afferma che tale norma non comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto prevede che rimanga comunque fermo il complessivo importo delle riduzioni stabilito in 500 mln di euro per l'anno 2012 e in 2.000 mln di euro per l'anno 2013.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo depositata alla Camera dei Deputati sostiene che i restanti comuni, ai quali si attribuisce una ulteriore decurtazione, per effetto della mancata riduzione dei trasferimenti ai comuni interessati dal sisma, sarebbero in grado di sostenere l'ulteriore riduzione.

Il comma 3 modifica la procedura per la definizione dell'indennità, con relativa contribuzione figurativa, concessa fino al 31 dicembre 2012 ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici e nei confronti dei quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3-*bis*, nell'aggiungere l'articolo 17-*bis* al decreto legge n. 74 del 2012, prevede, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, nei territori interessati dal sisma del maggio 2012, la disapplicazione delle disposizioni del regolamento di cui al DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo nulla da osservare.

Il comma 3-ter modifica l'articolo 67-septies del decreto legge n. 83 del 2012, disponendo che le misure di sostegno e i contributi alle imprese previsti dal decreto legge n. 74 del 2012 si applicano alle imprese ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni finalizzate a verificare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria. Sul punto, in particolare, andrebbe chiarito se l'estensione delle misure di sostegno e contributi ad una platea di beneficiari più vasta, non possa far emergere la necessità di destinare ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Il comma 4 prevede, con riferimento ai residenti delle province colpite dal sisma del maggio 2012 e per un periodo transitorio di durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012, la possibilità di richiedere anticipazioni della posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, la nota di risposta del Governo depositata alla Camera dei Deputati fa presente che i fondi di previdenza complementare, anche se riferiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni, non appartengono in alcun caso al settore della pubblica amministrazione. La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto gli statuti delle forme pensionistiche complementari escludono espressamente che le anticipazioni possano essere concesse sulla quota di versamenti ai fondi relativa al TFR c.d. "virtuale" presso l'INPS-gestione ex-INPDAP.

Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico dello Stato, occorre chiarire se la disposizione, nel richiamare l'applicazione in via transitoria di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 252 del 2006, consenta, in caso di

anticipazione, di prescindere unicamente dal requisito degli otto anni di iscrizione e non anche di poter usufruire, sull'importo erogato, di una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento anziché del 23 per cento, così come previsto dalle lettere b) e c), comma 7, articolo 11, del citato decreto legislativo. Diversamente, nel caso in cui si applichi la ritenuta più favorevole si segnala che la norma è suscettibile di comportare effetti di cassa sul gettito.

Occorre altresì osservare che dal tenore della norma il beneficio sembra sia concesso a tutti i residenti delle province indicate e non soltanto a quelli dei comuni delle medesime province colpiti dal sisma¹⁷, ampliando di fatto la platea dei beneficiari con riflessi sui relativi oneri finanziari.

Il comma 5 dispone il termine del 16 dicembre 2012 per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, degli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali, già operate prima del 20 maggio 2012, ovvero degli obblighi di effettuazione e riversamento delle stesse ritenute successivamente a tale data, omessi dai sostituti di imposta dei comuni colpiti dal sisma individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012¹⁸.

La RT precisa che la disposizione ha lo scopo di consentire il recupero delle ritenute eventualmente non versate dai sostituti d'imposta entro il 2012.

Al riguardo, il Servizio del bilancio della Camera dei deputati¹⁹ osserva che non risulta chiaro a quali sostituti di imposta la norma in esame si riferisca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0091167 del 30 ottobre 2012 rinvia la questione al competente Dipartimento delle finanze il quale non sembra aver fornito chiarimenti in merito. Sarebbe pertanto opportuno ottenere dal Governo ulteriori informazioni. Ciò premesso, nulla da osservare nel presupposto che la disposizione comporti soltanto uno slittamento dei versamenti entro il 2012.

¹⁷ V. Allegato 1 (Elenco dei comuni danneggiati) di cui al D.M. 1° giugno 2012.

¹⁸ Per una ricostruzione della sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari per i contribuenti del territorio dei comuni colpiti dal sisma si veda il documento *Schede di lettura e profili finanziari* n. 703 della Camera dei Deputati, pag. 182.

¹⁹ Cfr. *Schede di lettura e profili finanziari*, n. 703, pag. 222.

Il comma 6 proroga al 16 dicembre 2012 il precedente termine del 30 novembre 2012 per i pagamenti, senza sanzioni e interessi, dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012 nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

La RT sostiene che tale norma non comporti effetti finanziari negativi in quanto l'intero ammontare sospeso viene recuperato entro l'esercizio finanziario.

Al riguardo nulla da osservare.

Il comma 6-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento inserisce i comuni di Ferrara e Mantova nell'elenco di cui al D.M. 1 giugno 2012 dei comuni per i quali trova applicazione la sospensione dei termini²⁰ per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012.

La citata disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, anche se per le città di Ferrara e Mantova, a norma dell'art. 1, comma 4 del D.M. citato, la sospensione dei termini poteva comunque essere richiesta ed operare in presenza di talune condizioni (domanda del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale, o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale), la disposizione in esame sembrerebbe produrre effetti onerosi sulla finanza pubblica in quanto dispone la sospensione dei termini per la generalità dei contribuenti dei Comuni indicati, senza la verifica dell'inagibilità. Sarebbe quindi opportuno, analogamente a quanto osservato a proposito del comma 1-*quater* (si veda sul punto il relativo commento), acquisire dal Governo una stima del minor gettito derivante dall'inclusione dei due Comuni nell'elenco di cui al D.M. 1 giugno 2012, provvedendo nel contempo alla relativa copertura.

²⁰ La sospensione dei termini fissata al 30 settembre 2012 con l'art. 1 del DM citato è stata prorogata al 30 novembre 2012 dall'art. 1, comma 1 del DM 24 agosto 2012. Con l'art. 11, comma 6 del provvedimento in esame è stato quindi disposto il pagamento entro il 16 dicembre 2012 dei tributi sospesi, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Commi 7-13

(Finanziamenti agevolati imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna)

Le disposizioni in esame, modificate dall'altro Ramo del Parlamento che ha introdotto all'articolo 11 del provvedimento anche i nuovi commi *7-bis*, *7-ter* e *9-bis*, in correlazione alla fissazione del nuovo termine (16 dicembre 2012) di pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi con i DDMM 1 giugno 2012 e 24 agosto 2012²¹, da parte dei contribuenti colpiti dal sisma dell'Emilia del maggio scorso, hanno delineato un sistema di finanziamenti, assistiti da garanzia dello Stato, finalizzati al pagamento dei predetti oneri nonché di altri tributi. Una prima linea di credito, della durata massima di due anni potrà essere concessa a tal fine dalle banche operanti nei territori colpiti dal sisma a talune categorie di contribuenti, individuati al comma *7-bis* (comma 7). La quota capitale del finanziamento sarà rimborsata a partire dal 1 luglio 2013 secondo un piano di ammortamento definito nel relativo contratto. Gli interessi dovuti per i finanziamenti erogati e le spese strettamente necessarie alla loro gestione, saranno corrisposti agli enti finanziatori non dai contribuenti fruitori del prestito bensì dallo Stato il quale riconoscerà un credito di imposta a favore degli istituti finanziatori di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi ed alle spese dovuti. Tale credito è utilizzabile con le modalità e le possibilità di compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 ma senza l'applicazione del limite alla compensabilità posto dall'articolo 34 della legge 388/2000 (fino a 700.000 euro) ovvero potrà essere ceduto, per la parte eccedente non fruita, alle società del Gruppo di appartenenza secondo quanto disposto dall'articolo *43-ter* del D.P.R. n. 602 del 1973 (comma 10). Si prevede poi che per l'erogazione dei finanziamenti sopra delineati, possa essere attivata un'altra linea di finanziamenti da parte degli stessi soggetti finanziatori con la Cassa depositi e prestiti entro l'importo massimo complessivo di 6 mld di euro²² (comma 7). Anche tali erogazioni saranno assistite dalla garanzia dello Stato e dovranno conformarsi a contratti tipo definiti con apposita convenzione tra l'ABI e la Cassa. Le garanzie dello Stato chiamate ad assistere i descritti finanziamenti (sia quelli a favore dei contribuenti sia quelli attivati dalle banche) saranno concesse con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento che provvederà anche a definirne i criteri e le modalità di operatività (comma 7). Le disposizioni in esame individuano quindi le categorie di contribuenti che potranno accedere ai predetti finanziamenti (comma *7-bis*). Si tratta dei titolari di reddito di impresa e, subordinatamente alla previa integrazione della convenzione tra ABI e Cassa depositi e prestiti, degli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1973 che hanno i requisiti per accedere ai contributi (di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 74/2012 ovvero di cui all'art. *3-bis* del decreto-legge n. 95/2012) previsti per far fronte all'emergenza del sisma dell'Emilia, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese. Tali imprese potranno accedere ai finanziamenti disciplinati dalle disposizioni in esame non soltanto per il pagamento di tributi,

²¹ Si veda sul punto il comma 6 del presente articolo.

²² Si ricorda che con l'art. *3-bis* del decreto-legge n. 2012/95 in favore dei medesimi enti finanziatori è stata già prevista la possibilità di contrarre finanziamenti con la Cassa Depositi e prestiti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'ABI, assistiti con garanzia dello stato, fino ad un massimo di 6 mld, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati da eventi sismici.

contributi e premi sopra indicati ma anche per gli altri importi dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Possono altresì beneficiare delle linee di credito previste dal provvedimento in esame, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, anche i titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E, e F, della classificazione AeDEs, anche in tal caso previa integrazione della convenzione tra la Cassa e l'ABI (comma 7-*bis*, lett b)).

Il comma 7-*ter* provvede quindi alla copertura degli oneri derivanti da tale ultimo ampliamento della platea soggettiva dei beneficiari. Gli oneri, indicati in 0,2 milioni di euro nel 2012 e 6 milioni di euro per l'anno 2013, sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma della legge n. 222 del 1985 relativamente alla quota destinata allo Stato dell' 8 per mille dell'IRPEF.

Il comma 8 dispone quindi che le banche comunichino all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei beneficiari dei prestiti che non effettuano i pagamenti secondo il piano di ammortamento sottoscritto, con indicazione dei relativi importi ai fini della loro iscrizione a ruolo di riscossione, con gli interessi di mora.

I commi 9 e 9-*bis* disciplinano le formalità da osservare per accedere ai finanziamenti (autocertificazioni e modelli da presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate). Si prevede poi, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, che l'Agenzia delle entrate comunichi al MEF i dati risultanti dagli appositi modelli - approvati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia ai sensi del comma 11 - nonché i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta nonché le altre informazioni trasmesse dai soggetti finanziatori (comma 12).

Il comma 13 infine quantifica in 145 milioni di euro per l'anno 2013 ed in 70 milioni di euro per l'anno 2014 gli oneri derivanti dal comma 10 (riconoscimento dei crediti di imposta), coprendoli con le risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge n. 95/2012. Reca inoltre apposita clausola di salvaguardia per la copertura degli eventuali scostamenti dovuti alle variazioni dei tassi di interesse, disponendo che nei predetti casi si provveda a valere sulle medesime risorse.

La RT osserva che il comma 7 consente ai contribuenti di far fronte nei termini di legge al pagamento di quanto dovuto, attribuendogli la possibilità di restituire la sola quota capitale del finanziamento mediante tre rate semestrali costanti posticipate, a decorrere dal 1° luglio 2013, in tal modo differendo nel tempo il relativo onere.

Con riferimento al comma 8 sottolinea che in caso di inadempienza del contribuente, l'Agenzia delle entrate, una volta informata dal soggetto finanziatore, avvia la procedura di riscossione coattiva, con interessi a carico del contribuente stesso.

Dopo aver ricordato brevemente che i commi da 9 a 12 recano disposizioni di carattere procedurale concernenti le modalità di accesso ai finanziamenti, l'utilizzo del credito d'imposta ed il monitoraggio, la RT si sofferma sul comma 10, contenente la quantificazione del credito d'imposta corrisposto dallo Stato ai soggetti

finanziatori a titolo di interessi e spese relativi ai finanziamenti erogati. Nella stima dell'onere annuale, la RT tiene conto dell'ammontare dei tributi, contributi e premi sospesi nonché della previsione concernente gli importi dovuti nel periodo 1° dicembre 2012-30 giugno 2013, pari rispettivamente a:

periodo di sospensione legale (giugno-novembre 2012) + dicembre 2012	gennaio-giugno 2013
3.524,8 milioni (*)	2.500,9 milioni

(*) di cui euro 3.055,8 riferiti al periodo di sospensione giugno-novembre 2012 ed euro 469,3 milioni riferiti al mese di dicembre 2012

Sulla base delle condizioni di mercato e della cadenza delle erogazioni nell'arco temporale dicembre 2012-giugno 2013, la RT stima l'onere per interessi derivante dalla disposizione in oggetto in:

- 145 milioni di euro per l'esercizio 2013 (di cui 15 milioni per spese di gestione dei finanziamenti);
- 70 milioni di euro per l'esercizio 2014.

La RT sottolinea, infine, che la norma contiene una clausola di salvaguardia volta a far fronte agli scostamenti degli oneri dovute a eventuali variazioni dei tassi di interesse.

In risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio della Camera dei deputati²³, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0091167 del 30 ottobre 2012 integra la RT come segue:

- L'onere per interessi è stato stimato ipotizzando un tasso fisso di riferimento pari al 2,74 per cento, in linea con le condizioni di mercato prevalenti alla data di adozione del decreto-legge n. 174 del 2012.
- Il totale delle somme che si intende finanziare è pari a 6.040,7 milioni di euro, dato da 3.524,8 milioni nel periodo giugno-dicembre 2012, 2.500,9 milioni nel periodo gennaio-giugno 2013 e 15 milioni di spese di gestione. La differenza rispetto al limite massimo di 6 milioni di euro stabilito dalla norma è dovuta alla mancanza di informazioni circa il numero di contribuenti che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 74 del 2012. Tale carenza ha indotto a considerare, prudenzialmente, l'ammontare potenziale delle entrate che

²³ Cfr. Schede di lettura e profili finanziari, n. 703, pag. 227.

dovrebbero versare i soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti tributari disposta dal DM 1° giugno 2012 e dal DM 24 agosto 2012. La nota del Dipartimento della Ragioneria sostiene che, pertanto, la stima è ampiamente prudenziale in quanto l'ambito applicativo dell'articolo 11 in esame è relativo ai soli titolari di reddito d'impresa.

- Riguardo alle modalità di erogazione dei finanziamenti, che potrebbe avvenire, per la quota capitale, in un'unica soluzione al momento di sottoscrizione del contratto, ovvero, come indicato dalla relazione tecnica ma non dalla norma, in quote cadenzate nell'arco temporale tra dicembre 2012 e giugno 2013, la nota del Dipartimento della Ragioneria rimanda ai provvedimenti attuativi in corso di adozione, i quali, fermo restando il rispetto dell'ammontare dell'onere per interessi stimato, definiranno i termini, le modalità e i criteri per l'erogazione.
- Viene precisato che l'obbligo di rimborso del capitale decorre dal 1° luglio 2013 mediante 3 rate semestrali costanti posticipate. Pertanto, la prima rata dovrà essere pagata entro il 31 dicembre 2013. Per i finanziamenti erogati entro il 16 dicembre 2012 l'ultima scadenza è fissata al 16 dicembre 2014 in quanto la norma prevede una durata massima biennale.
- Sulle modalità previste per il recupero del credito in caso di inadempienza da parte del contribuente la nota rinvia al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il quale, peraltro, non sembra aver fornito chiarimenti in merito.

Al riguardo si evidenzia che ad una prima lettura del nuovo comma *7-bis* dell'articolo in esame, sembrano esclusi dalle disposizioni agevolative in esame i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo; la norma originaria del decreto, che riconosceva l'agevolazione ai soli titolari di reddito di impresa, ha subito, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, un ampliamento della platea dei soggetti comprendendo tra i beneficiari e previa integrazione della convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), anche gli esercenti attività commerciali ed agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, nonché i percettori di reddito di lavoro dipendente proprietari di immobile adibito ad abitazione principale.

Questa nuova disposizione offre il fianco a possibili problematiche dai riflessi economico-finanziari. Infatti in prima battuta si evidenzia una possibile disparità di trattamento tra i titolari di reddito di impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo che potrebbero lamentare il differente trattamento che, ove non giustificato da criteri di ragionevolezza, potrebbe dar luogo a contenziosi con possibili ricadute finanziarie per l'erario. Inoltre la disposizione contempla la necessità della previa integrazione della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'ABI per la concessione dei prestiti finanziari agevolati a favore degli esercenti attività commerciali o agricole di cui sopra. Sul punto andrebbe chiarita la portata normativa della predetta integrazione che ove intesa in termini finanziari, anche con riferimento al tetto di 6.000 mln di euro, potrebbe comportare più oneri per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di credito d'imposta calcolato sugli interessi passivi da finanziare.

Per contro, il Governo ha proceduto alla copertura del maggior onere derivante dall'estensione dei finanziamenti agevolati per i soggetti di cui al citato comma *7-bis*, lettera *b)* e cioè i titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate come inagibili, quantificandolo in 0,2 mln di euro per il 2012 ed in 6 mln di euro per il 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2 della legge n. 222/1985²⁴. Tuttavia in merito a tale estensione, recata dal nuovo comma *7-ter*, occorre sottolineare che la disposizione prevede la copertura per i soli anni 2012 e 2013, escludendo pertanto l'anno 2014. In riferimento a ciò si evidenzia che poiché la struttura della procedura dei finanziamenti appare identica per i soggetti di cui al comma *7-bis* lettera *a)* e lettera *b)*, sia nelle modalità di fruizione che nella durata del piano di ammortamento, soprattutto per i tributi dovuti sino al termine finale del 30 giugno 2013, non si comprende perché, mentre per i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma *7-bis* la copertura del maggior onere è fino all'anno 2014, per i soggetti qui in esame cioè quelli di cui alla lettera *b)* del medesimo comma *7-bis*, la copertura sia limitata al solo anno 2013. Si ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

²⁴ Relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

Quanto alle garanzie dello Stato di cui al comma 7, si ricorda che le stesse devono essere elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge n. 196 del 2009 e che nel bilancio dello Stato esiste il capitolo 7407, relativo agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, le cui risorse sono destinate a far fronte agli oneri correlati alle garanzie effettivamente escusse. La garanzia dello Stato, in base ai criteri di contabilità pubblica, configura infatti una passività potenziale suscettibile di produrre effetti negativi sul saldo netto da finanziare in caso di effettiva escussione e per tale motivo deve essere esposta negli allegati al bilancio e opportunamente riflessa nel dimensionamento del citato capitolo. Seppur la norma stessa richieda l'iscrizione della nuova garanzia nell'elenco allegato al bilancio, la RT non presenta, peraltro, elementi idonei a caratterizzare il rischio di escussione. Sarebbe opportuno avere dal Governo chiarimenti sulla quantificazione dell'onere atteso, tenendo conto dell'importo della garanzia ponderato con la probabilità di escussione.

Per quanto attiene invece al comma 8, si evidenzia che esso prevede che lo Stato proceda all'iscrizione a ruolo delle somme, comprensive degli interessi di mora, previste nel piano di ammortamento e non rimborsate da parte dei soggetti finanziati. Si ricorda, infatti, che in caso di mancato pagamento delle rate di rimborso nei confronti dei soggetti finanziatori opererà immediatamente la garanzia dello Stato prevista dal comma 7; quindi la banca rientrerà immediatamente del capitale anticipato al soggetto beneficiario del finanziamento, mentre lo Stato dovrà aspettare per la rivalsa il perfezionamento della procedura di recupero del credito. L'escussione della garanzia implicherebbe quindi un effetto negativo sui saldi, che si riassorbirebbe nella misura in cui lo Stato proceda al recupero delle eventuali somme escusse nei confronti del contribuente inadempiente.

Questa norma richiederebbe, inoltre, una più attenta valutazione del maggior onere di natura amministrativo gestionale che l'Agenzia delle entrate dovrà sopportare per implementare il nuovo servizio di recupero dei crediti in questione.

Riquadro 1: Il decreto-legge n. 194 del 2012 (A.S. 3575)

"Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 2012, n.194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012"

Si evidenzia che con il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 (A.S. 3575) il Governo è ritornato sulla disciplina che individua la platea dei contribuenti, tra quelli danneggiati dal sisma del maggio 2012, ai quali è riconosciuto l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 174/2012; ciò al fine di assicurare lo svolgimento tempestivo delle procedure di erogazione dei prestiti anche in favore di ulteriori categorie di contribuenti in aggiunta a quelli già considerati nel decreto-legge come possibili beneficiari dei finanziamenti²⁵.

Nel merito, l'articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto 194/2012 - innovando sia rispetto al decreto-legge n. 174/2012 sia riguardo al nuovo comma 7 bis dell'articolo 11 introdotto dalla Camera dei Deputati in sede di esame parlamentare del disegno di legge di conversione - indica tra i potenziali fruitori dei prestiti, sempre previa integrazione della convenzione tra ABI e la Cassa depositi e prestiti, i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del DL 74/2012, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte (art. 1, comma 2, lett. a del DL 194/2012). In tali casi (così come per i soggetti di cui al comma 7 bis, lett. a)), il finanziamento riguarderà il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per il sisma, nonché il pagamento degli altri importi dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Le altre disposizioni del nuovo decreto-legge 194/2012 riproducono poi nella sostanza le norme del comma 7 bis, al fine di anticiparne l'efficacia giuridica, trattandosi di modificazioni al decreto-legge non ancora in vigore. In tale ottica, l'art. 1, comma 2 contempla anche le altre categorie di contribuenti già indicate nel comma 7 bis come possibili beneficiarie dei finanziamenti. Si tratta degli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del DPR 633/1972 e dei titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una unità immobiliare inagibile adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C,D,E, e F della classificazione AeDES²⁶. Le altre norme del decreto 194/2012 (art. 1, comma 3) recano norme procedurali in ordine alla documentazione da produrre agli istituti finanziatori per accedere al prestito per l'adeguarla alle esigenze specifiche delle attività delle nuove categorie di contribuenti considerati dal decreto (in particolare i lavoratori autonomi). Da ultimo l'articolo 1, comma 4 del decreto fa rinvio alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 nonché da 10 a 13 dell'articolo 11 del decreto legge 174/2012.

²⁵ Si tratta dei titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 (In tal senso l'articolo 11, comma 7 nel testo originario del decreto).

²⁶ L'esigenza di anticipare gli effetti giuridici della norma non si è posta per i titolari di reddito di impresa commerciale (indicati anch'essi nel comma 7-bis dell'articolo 11). In proposito il nuovo decreto precisa che tali soggetti rientrano tra i titolari di reddito di impresa che il comma 7 dell'articolo 11 del decreto già contempla tra i beneficiari dei finanziamenti in esame. (L'art. 11, comma 7, diversamente dalle previsioni del comma 7-bis introdotto dall'altro Ramo del Parlamento è norma vigente in quanto contenuta nel decreto-legge n. 174/2012).

La RT prodotta a corredo del decreto 194/2012, stima che l'ammontare delle entrate tributarie alle quali sono correlati i potenziali finanziamenti per l'intero periodo considerato dal decreto (1 giugno 2012 - 30 giugno 2013) per le categorie contemplate dal provvedimento (in sintesi le categorie dei lavoratori autonomi e dei proprietari di abitazioni inagibili) è pari complessivamente a 499 milioni di euro di cui 274 milioni riguardanti l'anno 2012 e 225 riguardanti l'anno 2013. Nello specifico, all'estensione della possibilità di accedere ai finanziamenti riferita ai titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso dei requisiti è riferito un ammontare di nuovi finanziamenti di circa 331 milioni di euro (di cui 223 milioni per il periodo 1 giugno 30 novembre 2012 e 108 milioni per il periodo 1 dicembre 2012- 30 giugno 2013); per i titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una abitazione inagibile invece un ammontare di tributi dovuti di circa 168 milioni di euro, di cui 22 per l'anno 2012.

Si tratta di una quantificazione che non considera le minori entrate contributive e per premi assicurativi in quanto - continua la RT - la categoria dei lavoratori autonomi è stata già prudenzialmente considerata nella stima degli effetti del vigente art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012. Analoga valutazione è riferita per gli importi relativi a tributi, contributi e premi dovuti dagli esercenti attività agricole.

Riferendosi poi alla stima operata in relazione all'art. 11 vigente del decreto-174/2012, indicata nell'importo di 6 miliardi di euro e così quantificata in applicazione di criteri prudenziali stante la mancanza di dati sul numero di soggetti effettivamente danneggiati dal sisma, valuta detto plafond ancora capiente anche a seguito dell'estensione dei soggetti che possono accedere ai finanziamenti; alla luce di dati aggiornati, si registrerebbe infatti un margine relativo ai contribuenti che, pur rientrando nelle categorie previste, non hanno i requisiti per l'accesso al finanziamento non avendo subito danni. In considerazione di quanto precede, anche alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 che consente di far fronte ad eventuali scostamenti dovuti a variazioni del tasso di interesse a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 7 del DL 95/2012, la RT conclude ritenendo non necessario calcolare alcun maggior onere per interessi.

Al riguardo, in relazione a quanto rappresentato nella RT, si osserva che il comma 7-ter dell'articolo 11, come introdotto dalla Camera dei deputati, all'ampliamento della platea dei contribuenti potenziali beneficiari dei finanziamenti operato con riguardo ai proprietari di immobili inagibili destinati ad abitazione principale correla oneri per 0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 6 milioni di euro per l'anno 2013, coperti con una quota parte destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF. Nella RT a corredo del DL 194/2012, a proposito dell'ampliamento operato con riguardo ai proprietari di immobili inagibili si afferma invece che il plafond di 6 miliardi risulta essere capiente e conseguentemente non è stata operata alcuna quantificazione e copertura. In considerazione di quanto precede appaiono necessari gli opportuni chiarimenti in ordine alla differente valutazione degli oneri correlati al predetto ampliamento.

Relativamente, infine, alla copertura finanziaria degli oneri recati dal citato comma 10 mediante l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, così come alimentato dall'articolo 7, comma 21, del decreto legge n. 95 del 2012, non si hanno osservazioni da formulare vista la risposta fornita dal Governo in cui si evidenzia che le dotazioni in esso contenute e gli importi attualmente già vincolati a specifiche finalità correlate agli eventi sismici, appaiono sufficienti a coprire l'onere recato dal provvedimento all'esame.

In relazione alla prevista clausola di salvaguardia di cui al comma 13 si osserva che il meccanismo dei finanziamenti delineato dal comma 7 e seguenti non è in grado di garantire di per sé il rispetto della quantificazione degli oneri operata nel comma 13 in esame (e che il Governo correla ad una previsione di tasso fisso del 2,24%) in quanto, nel silenzio della norma sul punto, l'interesse che sarà praticato dalle banche ai contribuenti sarà correlato all'andamento dei tassi di interesse praticati sui mercati finanziari e che potrebbe pertanto subire oscillazioni nel tempo ed essere superiore rispetto a quello stimato nella nota n. 0091167 del 30 ottobre 2012.

Occorre valutare, inoltre, come la garanzia di cui al comma 7 possa influire sugli altri saldi di finanza pubblica e, in particolare sul fabbisogno (e quindi sul debito) e sull'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni. La RT sembrerebbe implicitamente supporre che l'operazione finanziaria si configuri, ai fini di contabilità nazionale, in modo analogo a quello indicato per la contabilità pubblica, cioè come una operazione neutrale sui saldi di finanza pubblica, il cui eventuale impatto sarebbe legato alla effettiva escussione della garanzia.

Alla medesima operazione potrebbero, in base ad una diversa chiave di lettura delle regole del SEC95, essere ascritti effetti significativi sul debito della PA. Le operazioni con cui i privati accedono alle banche potrebbero dover essere incluse nel debito pubblico, in quanto esse si configurerebbero come un prestito delle banche all'operatore pubblico, finalizzato a consentire una dilazione del versamento delle imposte per alcuni contribuenti fino a luglio 2013. In questo senso, occorre considerare il fatto che le banche non operano una valutazione dei clienti al momento della concessione del finanziamento, potendo praticare un tasso di interesse indipendente dalla solvibilità del cliente, in quanto il rischio di credito è connesso al

rischio di solvibilità dello Stato (su cui ricade la garanzia finale). In base a tale interpretazione, l'operazione corrisponderebbe ad una dilazione del pagamento delle imposte e avrebbe un impatto corrispondente sul fabbisogno e, di conseguenza, sul livello del debito. In tale caso dovrebbero essere, altresì, approfonditi gli eventuali effetti in termini di indebitamento netto. L'imputazione al debito pubblico delle somme prese a prestito dal contribuente implicherebbe verosimilmente la necessità di modificare l'imputazione al conto economico delle somme versate a titolo di imposta, che non rappresenterebbero pertanto entrate economiche, ma si configurerebbero invece come prestito.

Sarebbe utile, al riguardo, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

Comma 13-*bis* **(Autorizzazione al subappalto nelle zone terremotate)**

La norma stabilisce che, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. Sono salvi i controlli della stazione appaltante sui presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 13-*ter* **(Corretta applicazione agevolazioni articolo 16-*bis*, comma 1 del TUIR)**

Il comma 13-*ter*, introdotto dall'altro Ramo del Parlamento, reca una disposizione di interpretazione autentica delle previsioni di cui all'art. 16-*bis*, comma 1 del TUIR²⁷ ed all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83²⁸ al fine di garantire la corretta applicazione della detrazione fiscale delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dai soggetti colpiti dal terremoto dell'Emilia del maggio 2012. In particolare la novella chiarisce che la detrazione IRPEF (al

²⁷ L'art. 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi reca la disciplina della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

²⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

momento prevista nella misura del 50%)²⁹ trova applicazione per tali soggetti anche se beneficiari del contributo per la ricostruzione di cui al DPCM del 4 luglio 2012³⁰ relativamente alla sola quota delle spese di ricostruzione sostenute dai medesimi.

Non è stata presentata **RT** in merito.

Al riguardo, la disposizione chiarisce che per i soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 la detrazione in commento riguarda soltanto la quota delle spese rimaste a carico del danneggiato (quelle cioè non coperte dal contributo previsto dall'art. 1, comma 3 del DPCM del 4 luglio 2012). La disposizione appare quindi suscettibile di determinare minori oneri. Si consideri infatti che, per effetto del contributo previsto dal DPCM citato, la quota di spese a carico del danneggiato sulle quali può operare la detrazione può giungere fino al 20 per cento nell'ipotesi di riconoscimento del contributo nella misura massima. Sul punto si osserva che la procedura di riconoscimento del contributo risulta complessa ed articolata nel tempo (si veda il comma 2 dell'art. 1 del DPCM che prevede la rideterminazione della ripartizione per gli anni successivi al 2012 o gli eventuali conguagli relativi all'anno 2012, così come il comma 4, sempre del citato DPCM, che prevede che il contributo sia erogato nel periodo di 4 anni dal suo riconoscimento); aspetti questi che potrebbero determinare errori da parte del contribuente nella richiesta della detrazione per la quota parte delle spese sostenute dal medesimo. Si potrebbero infatti verificare conguagli o rideterminazioni del contributo a posteriori

²⁹ Si ricorda che, l'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 83/2012 ha disposto che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'*articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, spetti una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

³⁰ L'articolo 1, comma 3 del DCPM 4 luglio 2012 - "*Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012» così dispone: "Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere:

a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio;

b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto;

c) ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto."

rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi comprendente la detrazione per la quota di recupero del patrimonio edilizio rimasta a proprio carico. Quindi, anche se la norma ha l'obiettivo di escludere la sovrapposizione tra contributo e detrazione fiscale si osserva che potrebbero determinarsi situazioni di elusione di imposta o errori in relazione ai quali si renderà necessario un attento controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria con possibili ricadute negative in termini di oneri gestionali-amministrativi e da contenzioso. In linea più generale si rileva che la frequenza degli eventi calamitosi potrebbe rendere necessaria una valutazione circa la stima del minor gettito correlato a tali eventi, ai fini di una correzione delle quantificazioni operate per le detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia che già all'articolo 16 bis del TUIR contengono specifici riferimenti alle spese per ricostruzione e messa in sicurezza di edifici danneggiati da eventi calamitosi (art. 16-bis, comma 1, punti c) ed i)).

Articolo 11-bis
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

La norma prevede l'attuazione delle disposizioni del presente dispositivo da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle forme stabilite dai rispettivi statuti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>